



VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 04 DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. Approvazione modifiche.

L'anno **duemilaventuno**, addì **quindici** del mese di **marzo** alle ore **19:00** in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del DL 18/2020 conv. in L 24.04.2020 n. 27, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale, composto dai signori:

		ASSENTI	
		GIUSTIFIC.	INGIUSTIFIC.
Sandri Clelia	Sindaco		
Berti Giulia	Consigliere		
Bragagna Mauro	Consigliere		
Degasperi Mariano	Consigliere		
Faustini Rosanna	Consigliere		
Filippi Ettore	Consigliere		
Filippi Vigilio	Consigliere		
Filippo Cosima Luigia	Consigliere		
Monreal Dolores del Carmen	Consigliere		
Olimpo Francesco	Consigliere		
Pedroni Gabriella	Consigliere		
Pellegrini Chiara	Consigliere		
Puccio Pietro	Consigliere		
Recchia Andrea	Consigliere	X	
Ress Daniele	Consigliere		
Tabarelli Samuel	Consigliere		
Trapin Marco Emilio	Consigliere		
Ziglio Alessandro	Consigliere		

Assiste il Segretario comunale signora: **dott.ssa Annamaria Quaglia** anch'esso in collegamento video.

Riconosciuto legale in numero degli intervenuti, **la sig.ra Rosanna Faustini** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. Approvazione modifiche.

Premesse.

Con decreto del Commissario straordinario n. 77 dd. 16.07.2020 è stato approvato il nuovo regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, commi 667 e 668, della Legge 143/2013, disciplinanti la tariffa rifiuti con natura corrispettiva, altrimenti detta anche "puntuale". In particolare col citato provvedimento si prendeva atto della cessazione a far data dal 01.01.2020 della vigenza dell'art. 8 della L.P. n. 5/1998 in ragione del quale la Provincia Autonoma di Trento aveva definito un proprio modello tariffario con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2972/2005 e ss.mm, e si adeguava l'impianto normativo al decreto del ministero dell'ambiente di data 20.04.2017, con il quale sono stati approvati i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

Alla luce delle nuove disposizioni sono state recepite nel regolamento comunale anche le deliberazioni emanate in data 31.10.2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), e precisamente delibera n. 443/2019/R/rif *"definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018 – 2021"* e delibera n. 444/2019/R/rif, *"disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati"*. Il regolamento è stato inoltre adeguato al D.M. 20 aprile 2017, trasformando l'unità di misura della tariffa variabile da litro a chilogrammo.

Successivamente il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 ha adeguato alle direttive (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852 gli articoli 183 e 184 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Decreto Ambientale), riguardanti, rispettivamente, le definizioni e le classificazioni dei rifiuti. Per effetto di tale novella legislativa è venuta a cessare l'efficacia dell'articolo 74 del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (di seguito TULP), approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. e della conseguente delibera della Giunta Provinciale n. 2741 del 14 Dicembre 2012, cui faceva riferimento il regolamento comunale approvato appena due mesi prima.

Conseguentemente è venuta meno la competenza dell'Ente Gestore di assimilare ai rifiuti urbani quelli speciali provenienti dagli insediamenti produttivi, assimilazione che è ora disposta dal citato D.Lgs n. 116/2020, che ha altresì introdotto la facoltà per le utenze non domestiche di scegliere se avvalersi del servizio pubblico oppure affidare il trattamento dei propri rifiuti - per un periodo non inferiore a cinque anni - ad operatori sul mercato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Tutto ciò premesso.

Accertato che in fase di predisposizione del Piano Economico Finanziario per la tariffa rifiuti 2021 è emerso che, per effetto della progressiva entrata a regime del metodo tariffario stabilito da ARERA con le sopraccitate deliberazioni, si verifica che parte di costi del personale precedentemente attribuiti alla parte fissa ora vengono attribuiti alla parte variabile della tariffa. Questa diversa destinazione dei costi determina una riduzione della quota fissa dovuta dagli utenti indipendentemente dalla quantità di rifiuti prodotti. Di conseguenza la diversa destinazione dei costi determina un aumento della tariffa variabile, commisurata alla quantità di rifiuto secco residuo indifferenziato.

Rilevato che tra i costi variabili vi sono rilevanti voci di spesa non correlate al rifiuto indifferenziato, quali, ad esempio le raccolte differenziate, tra cui spicca per entità di costo quella dei rifiuti organici, si ritiene maggiormente equo introdurre una quota di tariffa volta a coprire parte dei costi per servizi comunque messi a disposizione di tutte le utenze, quand'anche non utilizzati, per evitare di far gravare la totalità dei costi variabili, che ormai costituiscono quasi la metà del totale, esclusivamente ai soli conferenti rifiuto residuo indifferenziato, che rappresenta solo una parte del servizio reso all'utenza. Questa facoltà è prevista dall'articolo 9, comma 1, del D.M. 20 aprile 2017, che così recita: *"In fase di definizione della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il comune può adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, anche quando questa non li utilizzi."* Tale quota viene denominata "quota servizi di base" e va ad assorbire la funzione precedentemente

svolta dai volumi minimi fatturati anche se non effettivamente realizzati, che pertanto non verranno più conteggiati.

Ritenuto di prevedere nel nuovo regolamento anche una nuova sostituzione tariffaria a carico del bilancio comunale per alleggerire la spesa a carico delle utenze domestiche con al proprio interno persone colpite dal virus Covid 19 e che per tale motivo sono tenute, per effetto di disposizioni sanitarie, a non differenziare i rifiuti ed a conferirli tutti in forma indifferenziata, con conseguente aggravio della spesa per il servizio.

Ritenuto opportuno altresì - a fronte di emergenze sanitarie o di calamità che abbiano impedito o si prevede impediscano per un periodo di tempo lo svolgimento delle attività economiche – di prevedere che il Consiglio comunale con proprio atto di indirizzo e con idonea copertura a bilancio possa autorizzare la sostituzione del Comune nel pagamento in tutto o in parte della quota fissa della tariffa per le categorie economiche che siano state parzialmente o interamente impedito ad operare a causa dell'evento sanitario o calamitoso.

Vista la proposta di deliberazione in atti;

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, LR 3.05.2018 n. 2;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, con particolare riferimento all'art. 1, commi da 667 e 668;
- il Decreto del Ministero dell'ambiente di data 20 aprile 2017;
- la L.P. 09/12/2015, n. 18 avente ad oggetto "Modificazione della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Inseriti nel presente provvedimento i pareri favorevoli di regolarità tecnica amministrativa e contabile acquisiti sulla proposta di deliberazione, come prescritto agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Visto il vigente Statuto comunale.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di modificare, per quanto esposto in premessa, il vigente Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nel nuovo testo composto da n. 29 articoli, come da allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di dare atto che il regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, ha efficacia dal 1° gennaio 2021.
3. Di dare comunicazione, a cura del Servizio Segreteria, del presente provvedimento all'ente gestore ASIA.
4. Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
5. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. (*)

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (*)
(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione in oggetto;

Ravvisata l'urgenza di dar corso ai successivi adempimenti previsti dalla legge;

Visto l'art. 183, co. 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Deliberazione Consiglio comunale nr. 04 dd. 15.03.2021

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Rosanna Faustini
(firma digitale)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Annamaria Quaglia
(firma digitale)

Relazione di Pubblicazione

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi, a partire dal **17.03.2021**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Annamaria Quaglia
(firma digitale)

Certificato di esecutività

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato.